

RISOLUZIONE N. 7/2003

Modifica della risoluzione n.4/2000 sui criteri di composizione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali

Nella seduta del 23 settembre 2003, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Grazia CIARLITTO;

vista la sentenza n.356/03 depositata il 22.01.2003, con la quale il T.A.R. del Lazio, ha annullato, tra l'altro, la risoluzione n.4/2000 del 27/6/2000 nella parte in cui stabilisce, quale criterio da seguire per la composizione e l'assegnazione dei componenti le sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali, l'anzianità di servizio nella Commissione regionale di cui fa parte la sezione staccata e, a parità, la maggiore età;

ritenuto che ai sensi dell'art. 1 D.lgs. n. 545/92 le commissioni tributarie regionali e provinciali costituiscono la risultante del "riordino" degli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal D.P.R. n.636/72 e che pertanto sussiste la continuità fra i predetti organi;

rilevato altresì, che, ai sensi dell'art.43, comma 3, D.Lgs. n.545/1992, l'anzianità maturata nelle precedenti commissioni di primo e secondo grado, è valutata ai fini della graduatoria per la composizione delle commissioni tributarie regionali, di cui le sezioni staccate costituiscono mere articolazioni interne, e che, pare opportuno valorizzare le professionalità acquisite

nell'attività giurisdizionale svolta, peraltro rilevante ai fini dell'attribuzione dei posti vacanti;

vista la delibera di questo Consiglio in data 06.05.2003 la quale stabilisce quale criterio preferenziale da applicare per la formazione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali anche l'anzianità di servizio maturata presso le precedenti Commissioni di I° e II° grado, in conformità al disposto del Tribunale predetto;

ritenuto che la risoluzione n.4/2000 del 27.06.2000 deve essere modificata nella parte in cui individua quale criterio per la formazione delle sezioni staccate l'anzianità di servizio nella Commissione regionale di cui fa parte la sezione staccata;

DELIBERA

Nel caso in cui le domande di assegnazione alle sezioni staccate eccedano il numero dei posti da assegnare, i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali applicheranno i seguenti criteri, dando comunque precedenza a coloro che possiedono il requisito di cui al primo criterio:

1) residenza anagrafica, da almeno due anni in Comuni compresi nell'ambito territoriale della sezione staccata;

2) anzianità di servizio nelle Commissioni tributarie compresa quella maturata nelle precedenti Commissioni di primo e secondo grado e, a parità, la maggiore età.

24 La pregressa anzianità da valutare ai fini della graduatoria sarà quella maturata nella funzione, relativa alla qualifica (presidente, vice presidente, giudice) per la quale l'assegnazione è disposta.

In caso di domande insufficienti a coprire l'organico delle sezioni staccate, i criteri d'assegnazione d'ufficio, saranno i seguenti:

- 1) residenza anagrafica in Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della sezione staccata;
- 2) minore anzianità di servizio nelle Commissioni tributarie, compresa quella maturata nelle precedenti commissioni di primo e secondo grado, subordinatamente, minore età anagrafica.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 545/92 nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

Il Presidente
Ennio Attilio Sepe